

P.U. R.G. n. 70-1/2024



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

-Dr. Enrico Quaranta	Presidente
-Dr.ssa Valeria Castaldo	Giudice
-Dr.ssa Marta Sodano	Giudice est.

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.06.2024 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nel procedimento avente ad oggetto apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII, su istanza di **Clemente Palermo**, (C.F. PLRCMN57P01E791E) nato a Maddaloni (CE), il 1.09.1957, residente in Santa Maria a Vico (CE), via Novanese, n. 71, elettivamente domiciliato in Caserta, via G.M. Bosco, n. 49, presso lo studio dell'Avv. Biagio Narciso che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

\*\*\*

Udita la relazione del Giudice relatore;

letto il ricorso proposto da Clemente Palermo per l'apertura della procedura di liquidazione controllata, disciplinata dagli artt. 268 e ss. CCII;

ritenuta, in primo luogo, la competenza per territorio ex art. 27 co 2 CCII, atteso che il ricorrente è residente in Santa Maria a Vico (CE) e, dunque, nel circondario di competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

sempre in via preliminare, ritenuto che in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65 co 2 CCII, il procedimento per l'apertura della procedura di liquidazione controllata debba essere soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III del CCII e, in particolare, alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti in cui le relative disposizioni normative siano compatibili;

ritenuto, a tal proposito – in adesione alla giurisprudenza formatasi sia in tema di strumenti di regolazione della crisi e del sovraindebitamento, sia in tema di procedure concorsuali ante riforma introdotte dal debitore – per cui non è necessaria la fissazione di apposita udienza di convocazione delle parti, ex artt. 40 e 41 CCII, ove ricorrano le seguenti condizioni:



a) si verta in ipotesi di ricorso per l'apertura della liquidazione controllata depositato dal debitore;  
b) non siano individuabili specifici contraddittori, alla stregua di quanto sostenuto dalla Suprema Corte in relazione all'art. 14 L.Fall. (cfr. Cass. n. 20187/17);

rilevato che nella fattispecie in esame non appaiono, appunto, identificabili specifici creditori che abbiano in corso iniziative a tutela delle ragioni che, in quanto tali, potrebbero essere interessati al contraddittorio preventivo sull'istanza di accesso al rimedio in esame stanti, in caso di accoglimento della domanda, i divieti derivanti dall'apertura del concorso ex art. 150 CCII;

rilevato che – avendo il ricorrente, con il ricorso depositato, prospettato una procedura con durata predeterminata triennale – il Tribunale ha ritenuto necessario prendere posizione sulla questione in via officiosa, attraverso il Decreto del 24.05.2024, depositato il 27.05.2024, al fine di garantire il contraddittorio preventivo rispetto alla decisione finale sul ricorso, fissando all'uopo l'udienza del 12.06.2024 per la discussione con facoltà per il ricorrente del deposito di note in merito;

rilevato che il ricorrente, apprese le osservazioni sollevate dal Tribunale, con note depositate in data 3.06.2024 ha ritenuto di procedere alla modifica del piano, omettendo la predeterminazione della durata dello stesso;

osservato, a riguardo:

- Che la liquidazione controllata rappresenta un istituto a beneficio del debitore sovraindebitato con cui questi, per superare il proprio stato di crisi o di insolvenza, mette a disposizione della soddisfazione dei creditori il proprio patrimonio;
- Più in dettaglio, che la procedura riveste pacifica natura liquidatoria e – fatto salvo per l'esclusione dei beni indicati dall'art. 268 co. 4 CCII – essa costituisce applicazione del generale principio di garanzia patrimoniale dettato dall'art. 2740 co 1 c.c., secondo cui *il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri*;
- Che è noto al Tribunale il dibattito e il contrasto interpretativo sorti con riguardo ai tempi di definizione della cosiddetta *liquidazione del patrimonio senza beni*;
- In particolare, che il tema è stato oggetto anche di questione di costituzionalità, decisa dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 6/2004, con cui è stata dichiarata la manifesta infondatezza del contrasto dell'art. 142 CCII con gli artt. 3 e 24 della Costituzione. Nello specifico, i giudici rimettenti evidenziavano la lacuna normativa esistente in punto di durata minima della procedura caratterizzata dalla sola acquisizione di quote di reddito del debitore – indicata *sub species* dai liquidatori in quattro anni, nel contesto di ciascun programma di liquidazione, ex art. 272 CCII, e salvo eventuale effetto esdebitatorio precedente, ex art. 281 CIII – e la conseguente applicazione alla fattispecie di cui all'art. 142 CCII, relativo alla liquidazione giudiziale, eccependo poi il contrasto della norma predetta con gli artt. 3 e 24



Cost.;

- Che la Corte Costituzionale ha definito la questione con una sentenza interpretativa di rigetto, secondo cui il triennio che legittima il ricorso all'esdebitazione è non solo quello massivo prevedibile in sede del richiamato programma di liquidazione, ma anche quello minimo di apprensione dei beni sopravvenuti del debitore;

ritenuto che tale decisione non possa essere condivisa;

ritenuto, in particolare, che la pronuncia del Giudice delle Leggi – peraltro, per sua natura, senza efficacia vincolante per l'interprete – lascia aperti una serie di profili problematici;

ritenuto, in proposito:

- Che il primo profilo di criticità della decisione attenga all'ammissibilità di un ricorso del debitore che, predeterminando la durata dell'acquisizione dei beni a sopravvenire, in tal modo finisca:
  - a) per delimitare l'attivo da destinare ai creditori, esorbitando in tal modo dal perimetro espressamente delineato dal legislatore che – ai sensi dell'art. 268 co 4 CCII – ha declinato le categorie dei beni sottratti al concorso;
  - b) per intervenire in un campo viceversa attribuito al liquidatore che, ai sensi dell'art. 272 CCII, deve sia redigere un programma in ordine ai tempi e le modalità di acquisizione dell'attivo;

rilevato, per altro verso, che è lo stesso Giudice delle Leggi a chiarire che il Giudice ben potrebbe sindacare il programma del liquidatore che, intervenendo sulla durata di cui al punto b) quanto all'acquisizione dei beni sopravvenuti del debitore, finirebbe per lasciare insoddisfatte le ragioni dei creditori;

rilevato a tal ultimo riguardo che la Corte ricorda che la procedura deve essere ispirata al soddisfacimento della platea dei creditori e delle spese di giustizia, pur se questo obiettivo debba essere perseguito in una prospettiva di durata che consenta un tempestivo reinserimento del debitore nel circuito economico complessivo;

ritenuto che il ragionamento del Giudice delle Leggi sul punto precedente non sia totalmente condivisibile e, più precisamente, il c.d. *fresh restart* per i debitori che non svolgono attività imprenditoriale era un auspicio conclamato dalla Direttiva Insolvency, al Considerando n. 21;

rilevato che il legislatore interno ha finito per recepire quella indicazione prevedendo l'istituto dell'esdebitazione di diritto, operante allo spirare dei tre anni dall'apertura della procedura ex art. 282 co 1 CCII;

considerato, tuttavia, che il procedimento esdebitatorio è regolato dall'art. 281 CCII, tal che esso è subordinato ad istanza di parte ove l'esdebitazione non sia dichiarata dal Tribunale con il decreto di



chiusura della procedura. Tra l'altro l'esdebitazione di diritto – oltre che a domanda dell'interessato – presuppone l'esito positivo delle verifiche di cui all'art. 280 CCII;

ritenuto in altre parole:

- 1) che non spetti al debitore predeterminare la durata della liquidazione controllata;
- 2) che essa deve essere piuttosto oggetto di programmazione da parte del liquidatore, in maniera tale da consentire l'adeguato soddisfacimento dei creditori e delle spese di giustizia;
- 3) che ai fini della individuazione della durata, ma anche del parametro minimo di tale soddisfazione creditoria, debba tenersi conto delle indicazioni contenute nell'art. 283 CCII, laddove al comma 1 prevede l'obbligo di pagamento in capo al debitore meritevole ove, nei quattro anni dal decreto di esdebitazione, sopravvengano utilità che consentano il soddisfacimento dei creditori in una percentuale non inferiore complessivamente al 10%. Ed invero ad opinare diversamente, a consentire quindi l'accesso del debitore capiente – ovvero colui capace di offrire una qualche utilità diretta o indiretta ai propri creditori – ad una esdebitazione che segua una liquidazione controllata senza beni, con apprensione di redditi per una durata inferiore al quadriennio e con una soddisfazione delle ragioni creditorie per una percentuale inferiore a quella prevista dall'art. 283 CCII, significherebbe creare una chiara disparità di trattamento rispetto a quanto previsto dal legislatore per la liberazione dei debiti dell'incapiente;
- 4) che, infine, ciò non toglie che la durata della liquidazione possa subire un arresto in ipotesi di domanda di accesso all'esdebitazione di diritto, tuttavia: (i) con effetti solo all'esito del relativo eventuale accoglimento con decisione irretrattabile; (ii) senza che l'esdebitazione possa determinare la chiusura della liquidazione controllata, regolata dall'art. 233 CCII, giusto il richiamo di compatibilità contenuto dall'art. 276 CCII; (iii) senza che l'esdebitazione possa determinare l'interruzione delle attività esecutive del programma di liquidazione;

ritenuto, in ordine alla durata della liquidazione prevista nel programma di cui all'art. 272 CCII, che vada ulteriormente chiarita l'efficacia della disposizione di cui al comma 3 dello stesso articolata, che invoca che essa sia ragionevole e giusta;

chiarito, più precisamente: (i) che non esiste nell'attuale disciplina della liquidazione controllata un parametro temporale che definisca la sua durata ragionevole, tanto che la stessa Corte Costituzionale - con la sentenza citata – ritiene che essa debba ancorarsi alle peculiarità concrete della procedura, pur potendo assumere rilievo ai fini il termine quadriennale di cui all'art. 282 CCII; (ii) che l'eventuale violazione di quel termine, ove individuato, non determina alcun effetto reale, ovvero la chiusura della procedura, quanto integrazione del presupposto di eventuali domande indennitarie connesse ad una relativa durata irragionevole; (iii) che in ogni caso la durata della procedura – anche per la fase necessitata dall'esecuzione del programma di liquidazione e/o alla



conclusioni delle liti attivate in conformità al medesimo – ove pure ecceda il termine sub (ii), può intendersi volta a garantire un beneficio per i creditori quale ulteriore attivo da attribuire in loro favore, tale da elidere ogni pregiudizio derivante dal lasso temporale intercorso per la relativa definizione;

ritenuto, pertanto, che correttamente il ricorrente abbia rimosso dalla domanda la predeterminazione della durata della liquidazione, spettando ogni decisione in merito al liquidatore in sede di programma ex art. 272 CCII, pur se la percentuale soddisfattoria prevista in domanda già pare rispettosa dei principi affermati in precedenza;

vista la documentazione allegata al ricorso;

vista la relazione dell'OCC ex art. 269 co 2 CCCI, contenente una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione a corredo della domanda, nonché una illustrazione dettagliata della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

considerato che, sulla base della documentazione depositata, pare sussistere:

(i) il presupposto soggettivo, giacché il ricorrente deve essere considerato consumatore, nell'accezione di cui all'art. 2 co 1 lett e) CCII, trattandosi di soggetto che ha assunto le obbligazioni insolute per far fronte ad esigenze personali e familiari;

(ii) il presupposto oggettivo della condizione di sovraindebitamento del ricorrente, come previsto dall'art. 2 co 1 lett c) CCII e, più segnatamente, della sua crisi, ex art. 2 co 1 lett a) CCII, quale inadeguatezza dei relativi flussi prospettici attivi a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi, ed invero:

- La debitoria insoluta del Palermo ammonta alla somma complessiva di € 131.236,39;
- L'attuale capacità reddituale dell'istante ammonta a circa € 2.106,00 mensili, derivante dal lavoro dipendente prestato presso il Comune di Santa Maria a Vico;
- Il nucleo familiare è composto dal ricorrente e da Carmela Ferrara sua convivente, e allo stato disoccupata;
- Le spese mensili prospettate dal debitore, comprensive del canone di locazione dell'immobile di residenza del nucleo familiare, ammontano ad € 1.615,00, cifra ritenuta congrua e in linea con i dati ISTAT da parte del nominato gestore della crisi;

considerato, in ogni caso:

- Che il debitore non è proprietario di beni immobili;
- Che il debitore non è proprietario di alcuna autovettura;
- Che il debitore ha accantonato un TFS, per un totale presunto netto disponibile di € 15.000,00;

Considerato che l'attivo liquidabile deve intendersi rappresentato da tutti i beni mobili e immobili di



pertinenza del ricorrente;

ritenuto che da tale novero vada esclusa una quota dello stipendio mensile del ricorrente che, tenuto conto delle somme destinate al canone di locazione gravante e di quelle ordinarie occorrenti per le necessità del nucleo familiare, quantificate e dettagliate *ut supra*, viene determinata nella somma di € 1.615,00;

rilevato che tale spossessamento ha per effetto l'apertura di un concorso formale e sostanziale tra i creditori, con la conseguenza che dal momento dell'apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

rilevato, inoltre, che il principio del concorso formale dei crediti determina l'operatività in via analogica dell'art. 151 CCII nel senso che come nella liquidazione giudiziale, anche nella liquidazione controllata i crediti, pur se muniti di diritti di prelazione o prededucibili, devono essere accertati nelle forme dell'accertamento del passivo;

considerato che il residuo dello stipendio del ricorrente sarà appreso alla procedura della liquidazione controllata;

ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla nomina del gestore designato dall'OCC come liquidatore;

considerato che alla apertura della liquidazione controllata consegue *ipso iure* il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari, quale effetto automatico ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

#### P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Clemente Palermo, (C.F. PLRCMN57P01E791E) nato a Maddaloni (CE), il 1.09.1957, residente in Santa Maria a Vico (CE), via Novanese, n. 71;

Nomina Giudice delegato la Dott.ssa Simona Di Rauso;

Nomina Liquidatore il Dott. Sebastiano Cosentina;

Ordina al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori, ove non già depositati unitamente al ricorso;

Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a **sessanta giorni** (60) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII; si applica l'articolo 10, comma 3;



dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di € 1.615,00 mensili, con obbligo della parte di versare al Liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, ivi compreso il TFR liquidabile;

dispone che il Liquidatore inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nell'apposita area delle procedure da sovraindebitamento;

ordina la trascrizione della presente sentenza sui beni immobili e beni mobili registrati acquisiti all'attivo, mandando al Liquidatore di provvedervi;

dispone che il Liquidatore notifichi la predetta sentenza ai sensi dell'art. 270, c. 4, CCII al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

dispone che il Liquidatore, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il Liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

Dispone che entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, il Liquidatore provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del Giudice delegato;

Dispone che il Liquidatore provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo, ai sensi dell'art. 273 CCII;

Dispone che il Liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo semestrale delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura; nel rapporto il Liquidatore dovrà indicare anche a) se la debitrice stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal Liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

Dispone che terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, il Liquidatore



presenti il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI e che provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 16.07.2024

Il Giudice est.

Dr.ssa *Marta Sodano*

Il Presidente

Dr. *Enrico Quaranta*







**TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE**

**Sezione feriale**

Il Giudice delegato di turno,

vista la sentenza inoltrata dal liquidatore, Dr. Sebastiano Cosentina;

considerato che nella sentenza non risultano contenuti dati sensibili e che può procedersi alla pubblicazione;

Autorizza il liquidatore alla pubblicazione della sentenza sul sito internet del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nell'apposita area delle procedure da sovraindebitamento.

Santa Maria Capua Vetere, 29.07.2024

Il Giudice delegato di turno

Dr.ssa Marta Sodano